



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TINA MERLIN” DI
BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola, 12- 32100 BELLUNO

Tel.0437/931814 C.F. 93049270254

Sito www.ic2belluno.it – e-mail blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

REGISTRO CONTRATTI n. 1

Prot. n. 127 / C14.a

CONTRATTO PER ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE

TRA

L’Istituto Comprensivo Statale “TINA MERLIN ” di Belluno, con sede in Belluno, Via Mur di Cadola n.12, C.F. n. 93049270254, rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CODOGNO Bruna, nata a Tramonti (SA) il 23/11/1964, domiciliata per la sua carica presso l’Istituto medesimo, d’ora innanzi denominata «**Parte committente**»

E

la Dott.ssa SANSONE Valeria, nata a Belluno l’11/06/1985, residente a San Gregorio (BL), Via Luni n.41, codice fiscale SNSVLR85H51A757I, individuata in relazione ai titoli culturali e professionali, a prestare la propria opera in qualità di Esperto in Musicoterapia, d’ora innanzi denominato «**Fornitore del servizio**».

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss..mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la delibera di approvazione del Regolamento d’Istituto n. 45 del 27/09/2012, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;

Premesso che

- Si intende realizzazione delle attività previste all’interno del **Progetto P04 Musica – Teatro - Arte “Musicoterapia e Body Percussion”**;
- Considerato che sono state individuate le risorse finanziarie, giusta allocazione delle medesime nelle relative poste del Programma Annuale della Istituzione scolastica, c.d. **«Bilancio di Previsione»**;
- Ritenuta la necessità di fornire alla popolazione scolastica un adeguato profilo culturale e formativo basato sulla conoscenza della predetta materia musicale;

- Rilevato che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto “de quo”, sia con riferimento alle risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola;
- Visto che del progetto in questione è stata data ampia e diffusa informazione a tutti Organi collegiali e non dell’Istituzione scolastica che, conseguente alla proposta, ne hanno perfezionato l’approvazione;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Parte committente affida alla Dott.ssa SANSONE Valeria, nata a Belluno l’11.06.1985, residente a San Gregorio (BL), Via Luni n.41, codice fiscale SNSVLR85H51A757I, che accetta, l’esecuzione dell’attività formativa di Musicoterapia e Body Percussion, meglio descritta nell’Allegato “1” di cui al presente contratto e che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto.

Articolo 2 - Natura e causa del contratto

Il contratto stipulato tra la Committente Istituzione scolastica ed il Fornitore del Servizio ai fini dell’esecuzione dell’Opera o della prestazione in oggetto è un contratto di prestazione d’opera intellettuale con il quale Dott.ssa SANSONE Valeria si assume tutti i rischi e le responsabilità di natura professionale ed extra professionale nel realizzare il progetto, verso un corrispettivo in denaro.

La causa contrattuale è regolata dall’art. 1325 c.c..

Articolo 3 - Responsabile della prestazione

Il Fornitore del servizio provvederà a curare lo svolgimento di tali attività didattiche sotto la direzione cui compete la responsabilità della medesima.

La parte l’Istituzione scolastica committente designa, quale proprio Responsabile e Referente, per ogni attività o questione inerente all’esecuzione ed al raggiungimento dello

scopo del progetto di cui trattasi il docente Sacco Zirio Erik nominato dalla Dirigente dell'IC "Tina Merlin", dott.ssa Bruna Codogno.

Al verificarsi dell'ipotesi di sostituzione da parte del committente del Responsabile-Referente, la stessa dovrà essere comunicata al Fornitore del servizio per iscritto.

Articolo 4 – Tempi, modalità e luoghi di esecuzione della prestazione

Il presente contratto decorre dalla stipulazione e terminerà in data 09/02/2017.

L'attività, ovvero il programma didattico avrà inizio in data 16/01/2017.

L'attività formativa di **Musicoterapia e Body Percussion** sarà svolta presso la Scuola Primaria "R. Dal Mas" di Cavarzano e sarà rivolta agli Alunni di tale plesso.

A conclusione dell'intero programma di formazione la Dott.ssa SANSONE Valeria, sarà tenuta a produrre un rapporto dettagliato sui risultati, sui contenuti nonché sul raggiungimento degli obiettivi inerenti all'attività oggetto del contratto.

Articolo 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per la prestazione di cui all'art. 1 la Parte committente verserà alla Dott.ssa SANSONE Valeria l'importo di € 1.360,00 esente IVA ,in ossequio alle previsioni recate dall'art.10 del d.P.R. n. 633/72, previa presentazione di regolare fattura.

Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà versato entro trenta (30) giorni dal termine della prestazione.

ART.6 – Tracciabilità

Il fornitore del servizio in ossequio alle previsioni recate dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge.

Il fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione “*ope legis*” del presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della legge n.136/2010. Il CIG da riportare nelle fatture, è quello riportato nell’oggetto del presente atto.

Articolo 7 - Proprietà e diffusione dei risultati

Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico, in capo alla Dott.ssa SANSONE Valeria, la parte committente si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni; alla Dott.ssa SANSONE Valeria è data facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati scientifici della prestazione.

L’eventuale pubblicazione o comunicazione o divulgazione nelle varie sedi accademiche, scientifiche e formative a del contenuto delle relazioni da parte della Dott.ssa SANSONE Valeria potrà avvenire previa autorizzazione di Parte committente.

Articolo 8 - Utilizzo del nome, del logo o degli elementi identificativi dell’Istituzione scolastica

È fatto divieto al **Fornitore del servizio** dell’utilizzo diretto o la spendita del nome e/o del logo o di ogni segno identificativo dell’Istituzione scolastica committente per scopi pubblicitari o di promozione propri del fornitore del servizio. Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra le parti.

Articolo 9 - Recesso unilaterale dal contratto

L'Istituzione scolastica e la parte fornitrice del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo di posta certificata, meglio individuata con l'acronimo P.E.C. con preavviso di almeno 7 gg..

In caso di recesso a norma del comma precedente Parte fornitrice del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all'Istituzione scolastica l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

L'Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all'informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali, in attuazione della legge n. 675/96, recante le norme di «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

La Parte fornitrice del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 11 – Riservatezza

Tutti i dati di cui il Fornitore del servizio venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto delle previsioni recate dall'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12 – Divieto di assunzione

Le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto non implicano alcun rapporto di subordinazione e di gerarchia, al Fornitore del servizio è fatto divieto di richiedere la

trasformazione del presente contratto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ciò in relazione alle norme particolari che disciplinano la materia per il reclutamento e l'assunzione dei Pubblici dipendenti ed in relazione ai precetti costituzionali racchiusi all'art. 97 Cost. che testualmente prevede: *"Agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge."*

Art. 13 Clausola penale per prestazione non eseguita ex art. 1382 c.c.

Al verificarsi dell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto la parte inadempiente sarà tenuta, in relazione alle previsioni recate dall'art. 1382 c.c., al pagamento della somma equivalente al valore della fornitura dei beni o dei servizi a titolo di penale a favore dell'altra parte. La concordata pattuizione consente di escludere sin d'ora il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Art. 14 Clausola penale per ritardo nell'adempimento ex art. 1382 c.c.

Al verificarsi dell'ipotesi semplice ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, la parte in mora, in ossequio alle previsioni recate dall'art. 1382 c.c., sarà obbligata all'adempimento della prestazione contrattuale assunta con il presente contratto ed al ristoro all'altra parte della somma di €. **20,00=** per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione.

La concordata pattuizione consente di escludere sin d'ora il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Articolo 15 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo nel modo *"ut supra"*, indicato, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta

mediante arbitrato rituale giuste le previsioni recate dall'art.806 e ss. del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà sede a Belluno.

Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà designato di comune accordo dalle parti.

Al verificarsi dell'ipotesi di disaccordo tra le stesse parti o di mancata nomina del Presidente, lo stesso ruolo sarà ricoperto dal Presidente del Tribunale di Belluno.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Belluno.

Articolo 16 - Registrazione e spese

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5, comma 2°, e dell'art. 39 del d.P.R. n. 131/86.

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico di Parte committente.

Articolo 17 – Esclusione di reati penali

Le attività formative affidate al Fornitore del servizio sono subordinate alla verifica da parte dell'Istituzione scolastica dei presupposti idonei che possano escludere, in capo alla Dott.ssa SANSONE Valeria, dall'ipotesi di condanna per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqües* e 609-*undecies* del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che abbiano comportato contatti diretti e regolari con minori.

L'accesso all'Istituzione scolastica da parte della stessa Dott.ssa SANSONE Valeria è pertanto subordinato alla previa acquisizione, da parte della Scuola, delle relative certificazioni rilasciate dagli Uffici Giudiziari.



Articolo 18 – Trasparenza amministrativa e obblighi di pubblicazione

Giusta le previsioni recate in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, il presente contratto sarà pubblicato nel sito dell'Istituzione scolastica in ossequio alle previsioni recate dal combinato disposto di cui al D.L. 33/2013, dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 1, comma 32, della legge 06 novembre 2012, n. 190, nonché delle disposizioni di cui al D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

Belluno, 16 Gennaio 2017

Per l'IC "T. Merlin" di Belluno
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Bruna CODOGNO



La Parte
Fornitrice di Servizio
Dott.ssa Valeria SANSONE



